

Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2017, n. 7-5862

Legge 8/02/2001 n. 21, art. 6, comma 3. Autorizzazione all'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale all'utilizzo diretto dell'importo di Euro 73.725,21 per un intervento di manutenzione straordinaria in Torino (PI n. 9297).

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che:

con nota Prot. n. 30068 dell' 8/6/2017 l'Agenzia Territoriale per la Casa (A.T.C.) del Piemonte Centrale trasmetteva agli uffici regionali copia della determina dirigenziale n. 302/2017 del 29/5/2017, con la quale veniva richiesta alla Regione l'autorizzazione all'utilizzo della somma di euro 73.725,21 a valere sulle risorse di cui all'art. 25 legge 513/77, depositate presso l'ATC ;

con la nota sopra citata venivano trasmessi dall'A.T.C. del Piemonte Centrale anche copia del relativo Quadro tecnico-economici (QTE) n. 1 nonché del parere della competente Struttura Tecnica Decentrata (STD) n. 350 del 22/5/2017, in ordine ad un intervento di manutenzione straordinaria in edifici siti in Torino;

considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 Legge 21/2001 "Le regioni, qualora non abbiano ancora adottato apposite norme, provvedono alla programmazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed autorizzano gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica all'utilizzo diretto delle risorse per le finalità previste dal medesimo articolo 25 della legge n. 513 del 1977";

posto che la Regione Piemonte, con la L.R. n. 3/2010, all'art. 19, comma 5, ha adottato apposite norme in ordine alla destinazione e alle modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai canoni annualmente incassati dall'ente gestore;

rilevato che, per l'attuazione dell'art. 19, comma 5, della L.R. n. 3/2010, la medesima norma rinvia all'adozione del regolamento di cui all'art. 38, comma 9, che deve essere approvato da parte della Giunta Regionale;

considerato che la Regione, con Circolare della Presidente della Giunta Regionale n. 4/PET del 22 marzo 2010, ha disposto, tra l'altro, che occorre fare riferimento all' iter amministrativo vigente per quanto concerne le richieste di autorizzazione (ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge 21/2001) all'utilizzo delle risorse trattenute dalle Agenzie Territoriali per la Casa;

considerato che, per l'utilizzo delle disponibilità che costituiscono i fondi depositati presso l'ATC, gli uffici della Direzione Edilizia con nota Prot. n. 3587/18 del 20/04/01 avevano richiamato i criteri da rispettare, per il rilascio del provvedimento autorizzativo di cui all'art. 6, comma 3, legge 21/2001 e posto che, in particolare, nell'attuale iter amministrativo, la proposta di utilizzo dei fondi sopra indicati deve essere formalizzata dall' ATC mediante l'assunzione di un atto deliberativo da parte del Consiglio di Amministrazione;

considerato che la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATC del Piemonte Centrale n. 17 del 24/2/2017 (trasmessa con nota Prot. n. 23102 del 5/5/2017) di approvazione del Programma Triennale Opere Pubbliche 2017-2019 ed Elenco Annuale 2017, ha richiesto alla Regione l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 25 legge 513/77, per un importo pari a euro 73.725,21 per l'intervento sopra richiamato;

dal momento che la documentazione trasmessa dall'A.T.C. del Piemonte Centrale in relazione all' intervento sopra indicato risulta coerente sia con i criteri dettati dagli uffici regionali con la nota Prot. 3587/18 del 20/04/01 sopra citata sia con quanto previsto dal vigente Regolamento n. 4/R/2013 di edilizia sociale sovvenzionata, e posto inoltre che l'art. 3, comma 2, del citato regolamento attribuisce le competenze e le responsabilità dell'ente attuatore dell'intervento;

rilevato che la richiesta di autorizzazione formulata dall'A.T.C. del Piemonte Centrale attiene alla fattispecie prevista dall'art. 6, comma 3, legge 21/2001 e che la finalità dell'utilizzo diretto delle risorse sopra indicate, ovvero interventi di recupero, rientra tra le finalità di cui all'art. 25, comma 3, lettera b), legge 513/77;

sussistendo tutti i presupposti per il rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza del Settore Edilizia Sociale, risulta possibile attribuire all'intervento il numero di programma 9297 mediante l'adozione del presente atto.

Visto l'art. 25, comma 3, lettera b), Legge 513/77;

visto l'art. 6, comma 3, della legge n. 21/2001;

richiamato quanto previsto dalla Circolare n. 4/PET del 22/03/2010 in ordine agli indirizzi applicativi della legge regionale n. 3/2010;

visto il parere favorevole n. 350 della S.T.D. espresso in data 22/5/2017;

vista la D.D. n. 302/2017 dell'ATC del Piemonte Centrale del 29/5/2017;

visto il Regolamento per gli interventi di Edilizia sociale Sovvenzionata n. 4/R/2013 e s.m.i..

Il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale in quanto trattasi di risorse iscritte nei bilanci delle Agenzie Territoriali per la Casa derivanti dai rientri previsti dall'art. 25 della L. 513/77;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge 21/2001, richiamando l'art. 3, comma 2 del vigente Regolamento n. 4/R/2013 per gli interventi di Edilizia sociale sovvenzionata, l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale all'utilizzo diretto dell'importo di euro 73.725,21 a valere sulle disponibilità accantonate e depositate presso l'A.T.C. stessa per un intervento di manutenzione straordinaria in Torino (P.I. n.9297).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)